



MOVIMENTO FORENSE

PER UN'AVVOCATURA INDIPENDENTE, AUTONOMA, LIBERA.

ATTO DEL GOVERNO N. 137 – AUDIZIONE MOVIMENTO FORENSE

Grazie Presidente, Onorevoli, per l'occasione di intervento offerta al Movimento Forense con l'invito all'audizione odierna, espressione della volontà di voler interloquire con l'Avvocatura, osservatore attento e concreto attuatore, insieme alla Magistratura, della riforma delle cui necessità e potenzialità siamo consapevoli e della cui attuazione saremo attenti vigili.

Rinnoviamo le perplessità sulle modalità di introduzione della Cartabia che ha lasciato l'avvocatura fuori dall'iter decisionale.

Prendiamo atto e non possiamo che concordare sulla circostanza che questo atto nasca dall'esigenza di armonizzare le norme e di superare talune criticità emerse ad un solo anno dalla entrata in vigore della Riforma Cartabia.

Prometto di mantenermi entro il tempo concesso e ci permettiamo esclusivamente di sottolineare alcune CRITICITÀ tecniche che abbiamo rilevato dalla lettura della schema correttivo, unitamente ai nostri Dipartimenti di diritto civile e diritto di famiglia e minori che hanno elaborato un documento frutto dei dati esperienziali e tecnici che mettiamo a disposizione.

Si deve sottolineare che uniformemente per tutti i procedimenti, l'obiettivo di ridurre i tempi processuali ha comportato come contraltare una compressione dei diritti processuali nell'esercizio dell'azione, da un lato con stringati e talvolta sovrapposti termini a ritroso e dall'altro con l'imposizione di termini a pena di improcedibilità e decadenza eccessivamente limitativi del diritto di difesa.

1) PROCEDIMENTO IN MATERIA DI FAMIGLIA

Il rito della famiglia deve seguire le peculiarità che la materia e le questioni trattate impongono, con una particolare celerità nella risoluzione.

I tempi di attesa devono essere ridotti al minimo e deve darsi la massima enfasi alla possibilità di far trovare alle parti un accordo nella crisi, scongiurando la introduzione di prassi difformi sul territorio.

Qualunque avvocato matrimonialista potrà confermare che più si scrive e più è complessa la ricerca di un eventuale accordo; è opportuno, quindi, implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee difensive perché con l'ausilio del Magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria.

Il nostro osservatorio rileva che in questo ambito, maggiormente che in altri, una volta effettuata tutta la "discovery" della materia del contendere, attraverso la articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in consensuale si riduce sino ad annullarsi totalmente.

Occorre allora creare una camera di "decompressione", una udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione.

Una possibile modifica normativa potrebbe concretizzarsi nel ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti.

Un'altra possibile soluzione tecnica, in atto posta in essere da qualche Decidente, si concretizza con la introduzione di una udienza, successiva alla costituzione del convenuto, fissata ai soli fini del tentativo di conciliazione (che potrebbe anche essere delegata ad un GOP che rimetterebbe le parti al collegio nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo) prima della scadenza dei termini per le memorie istruttorie.

Riportiamo testualmente lo stralcio di un provvedimento di una Corte di merito:

che, decorso il termine per la costituzione del convenuto, il GD potrà delegare il GOP facente parte del proprio UPP a provvedere, entro la data di udienza sopra indicata, alla fissazione, innanzi al medesimo GOP, di un'udienza per la comparizione personale delle parti ai fini di un preliminare tentativo di conciliazione

Altro problema fondamentale che ci si permette di rappresentare è quello della non corretta articolazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi, a pregiudizio del ricorrente.

Considerato il termine di costituzione di 30 giorni liberi prima della calendarizzata udienza, avuto riguardo al termine di venti giorni liberi prima dalla medesima udienza per la presa di posizione del ricorrente di cui all'art. 473 bis 17 Codice di procedura civile (Entro venti giorni prima della data dell'udienza, l'attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto) al ricorrente, in ipotesi di costituzione in limine del convenuto, ove questi si costituisca l'ultimo giorno, al ricorrente residuano solo dieci dei venti giorni per replicare e difendersi (udienza fissata il 31 Luglio, termine di costituzione del convenuto trenta giorni prima – 1 luglio - ; termine statuito dall'art. 473 17 cpc, al ricorrente per la presa di posizione e compiuta difesa, venti giorni prima della fissata udienza, 11 Luglio).

I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini “in avanti” e non più a ritroso.

Altro tema fondamentale accolto di buon grado da MF è quello della tutela del minore, il legislatore è già intervenuto con l'istituto del curatore speciale, ma vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine.

Occorre, altresì, che sia espressamente normato quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044/2023 ha enunciato quale nuovo principio di diritto la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti.

Questo orientamento, successivamente disatteso e considerato minoritario dalla maggior parte dei Tribunali di merito, è tuttavia idoneo a determinare possibili pregiudizi al processo ed occorre pertanto normare in modo specifico quali siano i procedimenti soggetti alla sospensione feriale dei termini e quali no, ritenendo l'avvocatura che salve ragioni di urgenza tali da sottoporre alle sezioni feriali dei Tribunali anche i procedimenti in tema di famiglia e minori, questi debbano essere soggetti a sospensione feriale dei termini.

È necessario completare nel più breve tempo possibile la migrazione verso il tribunale unico della famiglia e procedere alla abolizione dei giudici onorari in funzione di istruttore.

2) PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE PRESSO TERZI

Art. 543 V e VI comma c.p.c.: tale previsione normativa ha, sin dalla sua entrata in vigore, destato l'attenzione del Movimento Forense, dapprima relativamente alla sottrazione dell'iter notificatorio, in quanto atto di parte, a cura dell'UNEP; oggi relativamente alla opportunità della notifica dell'avviso solo al terzo.

Costituisce infatti un onere eccessivo per il creditore, anche economico, la notifica al debitore che rappresenta, pertanto, un inutile aggravio.

Il diritto di difesa del debitore è già sufficientemente garantito dalla corretta e rituale notifica del pignoramento; la notifica nei suoi riguardi anche dell'avviso rallenta la procedura e non apre spazi difensivi ma tuttalpiù può concretizzarsi in un ostacolo alla celere conclusione della procedura poiché il mancato perfezionamento può determinare anche una improcedibilità lasciando così al debitore, spesso persona fisica priva di PEC, di poterne ostacolare scientemente il perfezionamento.

Identico ragionamento svolgiamo con riferimento al disposto onere a carico del difensore del creditore procedente di effettuare il deposito della notifica al fascicolo entro la data esposta in citazione.

Sovente, infatti, la cancelleria dispone un differimento di ufficio dell'udienza indicata nell'atto introduttivo.

Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma V, il riferimento della notifica "al debitore" e che l'onore di deposito venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento".

TESTO ATTUALE

TESTO MODIFICATO

Art. 543 co V e VI**Art. 543 co. V e VI**

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura, entro la data di celebrazione dell'udienza deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento

3) PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Criticità sono emerse relativamente al termine fissato per il deposito della documentazione ipocatastale che da 60gg è stato ridotto agli attuali 45.

L'esperienza vissuta in questo solo anno di applicazione ha rilevato che sovente la difesa non riesce a rispettare il termine essendo costretta a chiedere una proroga, spesso concessa in ulteriori giorni 45, in tal modo disattendendo il principio ispiratore della Riforma.

Appare pertanto maggiormente rispettoso del principio di celerità che ispira la Cartabia ripristinare l'originale termine di gg 60.

4) RICERCA CON MODALITA' TELEMATICHE DEI BENI DA PIGNORARE

“Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario, quest'ultimo accede agli

stessi per provvedere d'ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517 (scelta delle cose da pignorare), 518 (forma del pignoramento) e 520 (custodia dei mobili pignorati).” - VI comma art. 492 bis c.p.c.

In mancanza di regolamenti attuativi comuni circa le concrete modalità operative di pignoramento da parte dell'U.G., si stanno diffondendo sul territorio italiano prassi difformi tali che a Roma l'avvocato riceve una comunicazione da parte dell'U.G. con la quale viene richiesto di indicare quali beni pignorare, mentre a Termini Imerese l'U.G. restituisce il plico al difensore per le determinazioni del caso, che conseguentemente dovrà essere ripresentato alle casse notifiche.

Occorre, infatti, ovviare alla problematica, più volte evidenziata dagli avvocati, dell'iscrizione c.d. al buio ossia senza aver prima avuto conoscenza della dichiarazione (eventualmente negativa) del terzo.

Si rileva che deve essere inserito nell'articolo 492 bis c.p.c., VII comma, la previsione relativa all'obbligo del terzo di effettuare la dichiarazione entro 10 giorni dalla notifica del pignoramento ex art. 492 bis c.p.c. cosicché la valutazione dell'iscrizione al ruolo venga effettuata dal legale consapevolmente e non, come accade oggi, che viene inserito nel decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 543 ultimo comma c.p.c..

Ed ancora occorre che il Legislatore chiarisca normativamente la possibilità di applicare anche al 492 bis l'istituto del patrocinio a spese dello Stato, considerata la circostanza che attualmente è prevista un'anticipazione di euro 43, a titolo di contributo unificato.

Ancora una volta ci si permette di riferire come le esigenze acceleratorie e deflative cui la norma tende non potranno raggiungere lo scopo auspicato e che, per ripetere un Leit motiv, “ce lo chiede l'Europa”, se non si provvederà con solerzia al completamento delle piante organiche dei Tribunali, in cronico sotto organico di Magistrati non si potrà dare concreta attuazione alla Riforma Cartabia, con ciò concretizzando la perdita di un'occasione.

Scoperture di organico che costringeranno le Corti a confrontarsi non solo con l'arretrato già accumulato nella vigenza della vecchia procedura, ma anche a farsi carico dell'accelerazione della nuova procedura, in tal modo duplicando, a voler essere ottimisti, la mole di lavoro.



Movimento Forense, concludendo, prende atto dell'impianto dell'atto del governo, si permette di suggerire i menzionati correttivi, riservandosi di ulteriormente interloquire nel prosieguo.

Vigileremo attentamente su quanto accadrà nei momenti applicativi della riforma che, sicuramente, daranno vita a delle vere e proprie defaillance che non mancheremo di sottoporre anche alla vostra attenzione.

Roma, 24 aprile 2024

Presidente nazionale

Avv. Elisa Demma